

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Dario Casa.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14.01.2011, rettificata nella seduta del 07/02/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente era titolare di due contratti di “cessione del quinto” stipulati con un intermediario finanziario A. Tali contratti sono stati ceduti da quest'ultimo all'intermediario finanziario B nell'ambito di un'operazione di factoring e sono stati estinti anticipatamente in data 31 gennaio 2010.

Proponendo ricorso a questo Collegio nei confronti dell'intermediario B, il cliente lamenta che n. 3 quote relative a ciascun finanziamento (di importo rispettivamente pari a € 349,12, e € 398,00 cadauna) risulterebbero da lui pagate due volte in quanto (erroneamente) incluse, come rate insolute, nel conteggio di estinzione comunicato dall'intermediario resistente, pur essendo state in realtà già trattenute dall'Inpdap (alle relative scadenze mensili); lamenta inoltre che ulteriori 3 quote (per ciascun finanziamento) sarebbero state impropriamente trattenute

dall'Inpdap pur dopo l'estinzione, per un importo di € 2.241,36 (€ 1.047,36 e € 1.194 per ciascuno dei contratti di finanziamento). Precisa il cliente che, a seguito di reclamo inviato con lettera raccomandata del 7 maggio 2010, l'intermediario resistente (B) ha provveduto a rimborsare solo una quota per ognuno dei contratti, omettendo di restituire le rimanenti.

Chiede pertanto la restituzione delle somme contestate per il complessivo importo di € 4.482, 72.

L'intermediario convenuto riferisce preliminarmente di aver acquisito i contratti di "cessione del quinto" in oggetto nell'ambito di un'operazione di factoring, precisando che l'intermediario cedente (A) è stato, in seguito, dichiarato fallito con sentenza del 4 marzo 2010; riferisce altresì che la notifica della cessione dei crediti relativi ai citati contratti, operata dalla società cedente A, è stata comunicata nel maggio 2009 e solo successivamente a quest'ultima l'intermediario cessionario B sarebbe venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente era già stato collocato in quiescenza.

Assume l'intermediario resistente di aver inviato al cliente, in data 21 gennaio 2010, due conteggi estintivi al 31 gennaio 2010, riportanti 3 quote insolute in ciascun contratto, non versate allo stesso, quale cessionario del credito, né dall'amministrazione terza ceduta (ATC), né dall'intermediario cedente.

Allo stesso modo, con riguardo alle ulteriori 3 quote di cui il ricorrente ha chiesto il rimborso, l'intermediario B rileva che esse sono successive all'estinzione del finanziamento, avvenuta il 31 gennaio 2010 e analogamente alle altre non sono state versate né dall'ATC né dal cedente. Le due quote (una per ciascun contratto), infine, che il ricorrente riferisce di aver ricevuto come rimborso, sarebbero – ad avviso dell'intermediario resistente – le uniche somme, riferibili a quote come insolute nel conteggio, riversate dal cedente al cessionario e conseguentemente rimborsate al ricorrente.

L'intermediario ritiene che la pretesa creditoria del ricorrente debba essere azionata nei confronti della curatela fallimentare dell'intermediario cedente, con l'esibizione della documentazione attestante non solo l'esistenza del credito, ma anche l'identificazione dell'effettivo debitore; per le quote successive all'estinzione, invece, il ricorrente potrebbe già avanzare richiesta di rimborso all'Inpdap, che è stato informato dell'anticipata estinzione dei prestiti con lettera liberatoria del 4 febbraio 2010.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 14 gennaio 2011.

Diritto

1. Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.

2. La vertenza scaturisce da un'operazione di factoring avente ad oggetto due finanziamenti dietro cessione del quinto dello stipendio (n. 503120 e n. 510548), stipulati nel 2001 con l'intermediario A (dichiarato fallito nel 2010) e successivamente ceduti all'intermediario B.

I finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione sono disciplinati dal d.p.r. n. 180/1950 e dal regolamento esecutivo emanato con il d.p.r. n. 895/1950 e successive modifiche e integrazioni; in linea generale, i finanziamenti di tale tipo possono inquadrarsi nell'ambito dei prestiti personali non finalizzati a favore di persone fisiche, disciplinati nel capo II del TUB.

Il finanziamento è modellato sulla struttura contrattuale della cessione del credito (in particolare, di crediti futuri), disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti c.c.: il creditore (lavoratore/pensionato cedente) modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro / ente previdenziale (ceduto), sostituendo a sé un soggetto terzo (finanziatore cessionario). La cessione avviene *pro solvendo*, atteso che il lavoratore cedente resta obbligato, ancorché in qualità di garante, in caso di inadempimento del datore di lavoro / ente previdenziale ceduto.

Nel caso di specie, la vicenda è complicata dall'ulteriore fenomeno di cessione di crediti, realizzatosi – questa volta tra l'intermediario originario A e l'intermediario B – sulla base di un'operazione di factoring.

Il cliente lamenta il doppio pagamento di alcune quote relative ai contratti di finanziamento, pagate sia attraverso trattenuta del quinto ad opera dell'Inpdap, sia in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti, come risulta dai conteggi allegati da entrambe le parti.

L'intermediario B afferma invece di non aver mai ricevuto, prima del saldo dell'estinzione anticipata, gli importi corrispondenti alle quote contestate, indicate come insolute nei conteggi di estinzione.

Il ricorrente ha tuttavia prodotto alcune copie di cedolini relativi alla propria pensione (relativi al mese di novembre 2009 e a quello di aprile 2010), dai quali si evince che l'Inpdap ha versato il quinto della pensione anche per le mensilità a cui afferiscono gli insoluti di cui ai citati conteggi di estinzione.

Più in generale, in ragione della struttura dei contratti di cessione del quinto, che prevedono che il pagamento venga effettuato “con ritenuta alla fonte”, sembra difficile ipotizzare la sussistenza di insoluti, salvo eccezionali ipotesi di sospensione dal lavoro, che non ricorrono nel caso di specie, ove, peraltro, il ricorrente risulta già collocato in quiescenza, almeno a partire dal 2004 (è stata infatti prodotta copia di prospetto analitico del trattamento pensionistico del gennaio 2004).

Lo stesso intermediario resistente riconosce che gli insoluti derivano probabilmente dal fatto che l'Inpdap ha continuato per un certo periodo, successivo all'avvenuta cessione, a versare il quinto dello stipendio all'intermediario cedente piuttosto che al cessionario, odierno resistente.

Come risulta in effetti dai documenti prodotti da quest'ultimo, la notificazione della cessione è stata indirizzata nel maggio 2009 dal soggetto cedente al datore di lavoro del cliente e non all'ente previdenziale competente alla trattenuta del quinto. Lo stesso intermediario resistente segnala di essere venuto a conoscenza che il ricorrente fosse in pensione “solo successivamente alla notifica” della cessione.

3.Orbene, in base alle evidenze documentali prodotte da entrambe le parti, si deve ritenere che i pretesi insoluti imputati al cliente (in realtà regolarmente versati dall'Inpdap all'intermediario cedente e non al cessionario, come anche quest'ultimo riconosce nelle proprie controdeduzioni) derivino in realtà dall'errore del soggetto società cedente nel notificare la cessione.

Dispone a questo proposito il primo comma dell'art. 1264 c.c. che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”, mentre dal secondo comma della stessa norma si ricava che

il debitore che in buona fede abbia adempiuto al cedente anziché al cessionario, prima della notifica o dell'accettazione o in assenza delle stesse, è liberato.

Nel caso di specie, avendo il debitore provato il doppio pagamento, l'intermediario convenuto è tenuto a restituire le rate corrispondenti alle mensilità di novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010 di entrambi i finanziamenti.

A nulla rileva infatti che detto intermediario non abbia materialmente ricevuto gli importi che è tenuto a restituire, in quanto il doppio pagamento è avvenuto per un disallineamento informativo fra cedente e cessionario all'atto della notifica della cessione, le cui conseguenze negative non possono essere riversate sul cliente, tanto più in considerazione del fatto che la cessione – il cui perfezionamento non richiede l'intervento del debitore ceduto – costituiva un evento a cui il cliente è rimasto estraneo.

Il pagamento effettuato all'intermediario cedente spiega pertanto effetto liberatorio nei confronti del debitore ceduto; spetterà al cessionario insinuarsi al passivo del fallimento del cedente, per ripetere l'importo corrispondente alle quote rimborsate al cliente.

Dalle sei quote di cui sopra (tre per ciascun contratto) vanno escluse le due quote (una per contratto) già rimborsate dall'intermediario, così come riconosciuto dal cliente nel proprio ricorso. Riferisce a questo proposito l'intermediario resistente che le due quote sono state riversate dal cedente ad esso cessionario e quindi rimborsate al cliente.

Per quanto riguarda le rate successive all'estinzione dei finanziamenti (relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2010) l'intermediario dovrà provvedere alla restituzione – nei confronti del cliente – soltanto di quelle relative al contratto n. 503120.

Per il finanziamento n. 510548, infatti, è stata prodotta dall'intermediario copia della liberatoria successiva all'estinzione anticipata, dalla quale risulta che *“ai dipendenti ed agli amministratori delle Direzioni Provinciali del Tesoro, Dipartimento Amm.ne Penitenziaria e ai pensionati Inpdap, il rimborso dovrà essere erogato direttamente dalla competente amministrazione relativamente alle quote versate successivamente alla data di estinzione”*.

La somma complessiva che deve essere rimborsata al cliente ammonta dunque a € 2541,60, comprensiva di n. 3 quote relative al finanziamento n. 503120

(€1.047,36) e di n. 2 quote per ciascun finanziamento ($€ 349,12 + € 398 \times 2 = € 1.494,24$).

4. In ragione della soccombenza, sia pure parziale, l'intermediario è inoltre tenuto a versare alla Banca d'Italia il contributo alle spese della procedura nella misura di € 200,00 e a versare al ricorrente l'importo di € 20,00 quale rimborso della somma dallo stesso corrisposta alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE